DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Allegata alla designazione per la nomina a Consigliere dell'ente strumentale di gestione (completare con la denominazione dell'ente di interesse)

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA

Il sotto	scritto ZAN	ITONELLI	MARCO nato	а	(prov.	il E		residente :
	(prov				(6.00)			
in via in	relazione	alla	designazione	3	Consigliere	dell'Ente	di	gestione
	E PROTETTE		_	a	Consignere	dell Litte	ui	gestione
e della sulla ba n. 445	conseguen ase della did	te decad	enza dai benefic e non veritiera d	i eventı li cui ag	i dichiarazioni no ualmente derivar li articoli 75 e 76 e <i>regolamentari</i>	nti dal provve del D.P.R. 28	edimento 3 dicemb	o emanato ore 2000,
				DICHIA	ARA			
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 16, comma 1 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (<i>Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità</i>) nonchè dall'articolo 13, comma 1 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (<i>Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati</i>);								
				OVV	rero			
			-		e di incompatibilit to per l'insediam	•	_	-
Data								
13/12/2024 FIRMA DEL DICHIARANT								
					٨			

Disposizioni normative richiamate nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*)

Articolo 16, comma 1

- 1. La carica di consigliere dell'ente di gestione è incompatibile con le cariche di:
- a) parlamentare;
- b) presidente di regione;
- c) presidente di provincia o sindaco metropolitano;
- d) consigliere o assessore regionale;
- e) consigliere provinciale o metropolitano;
- f) dipendente dell'ente;
- g) componente di organismi di controllo sull'attività dell'ente di gestione.

Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*)

Articolo 13, comma 1

Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonchè le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

- a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
- b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:
- 1) consigliere regionale, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo;
- 2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina:
- 3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;
- 4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;
- 5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.